

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA DI DELIBERAZIONE

Numero	Oggetto:	IMPOSTA	MUNICIPALE	PROPRIA	- 1	IMU	_	DETERMINAZIONE
31		ALIQUOTE	E E DETRAZIO	ONI ANNO	201	5		
Data								
30-07-								
2015								

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 19:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

FABBRIZIOLI DAVIDE	Р	MISTURA ELEONORA	А
CARLETTI GIACOMO	P	GOSTOLI ROSSANA	P
ANGELINI GIOVANNI	Р	ROSSI MARCO	P
CECCONI GIAMMARCO	P	ROMANI GIACOMO	P
CIMICHELLA ANGELO	P	PIERINI MARCO	P
RONDADINI PARIDE	Р		

Assegnati N.11 In carica N.11 Presenti N. 10 Assenti N. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. FABBRIZIOLI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO.
- Partecipa il Segretario Sig. CASTELLI DR.UGO
- La seduta é Pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

CECCONI GIAMMARCO CIMICHELLA ANGELO PIERINI MARCO

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 hanno espresso i pareri di propria competenza.



Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

CONSIDERATO CHE:

le disposizioni normative che disciplinano l'IMU hanno subito modifiche dalla propria istituzione che vengono di seguito riassunte:

- l'art. 1, comma 380, della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la soppressione della riserva allo Stato della quota del 50 per cento dell'importo calcolato applicando l'aliquota base così come prevista dal D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ed ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- l'art.1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto l'esclusione dal versamento dell'imposta per:
 - a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;
 - d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - f) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011;
- l'art. 2 del D.L. 31 agosto 2013 n.102 convertito con Legge 28 ottobre 2013 n. 124 così come precisato nella risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11.12.2013 ha esentato i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'art. 22 comma 2 del DL 24-04-2014 N. 66 il quale stabilisce inoltre che ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, , non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU.
- il Decreto Legge n. 4 del 24 gennaio 2015 che ha introdotto l'esenzione per i terreni agricoli, inclusi quelli non coltivati, nei Comuni classificati montani dall'elenco predisposto dall'Istat e l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli nei Comuni parzialmente montani;



Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 05-09-2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del -30/07/2015 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015 ;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2015 con la quale è stato approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2015 ;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

PRESO ATTO che il DM 24.12.2014, pubblicato in GU – Serie Generale n. 301 del 30-12-2014- ha differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

CHE con successivo DM 16.03.2015, pubblicato in GU – Serie Generale n. 67 del 21-03-2015 - è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio del corrente anno al 31 maggio 2015,



Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

termine ulteriormente differito al 30.07.2015 dal DM 13 maggio 2015 pubblicato in GU- Serie Generale n. 115 del 20-05-2015;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

ATTESO che i Comuni devono pubblicare su apposita sezione del Portale del federalismo fiscale le deliberazioni regolamentari e tariffarie nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, seguendo quanto disciplinato dall'art. 13, comma 13-bis, del DL 201/2011, come modificato ed integrato dalla L. 214/2011, e successivamente sostituito dall'art. 10, comma 4, del DL 08-04-2013, n. 35, convertio in L. 64/2013. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico; il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014, delle modifiche applicative intervenute, delle proiezioni di stima dell'imposta in esame, nonchè del progetto di bilancio elaborato dall'ufficio ragioneria sulla scorta delle indicazioni dei responsabili dei settori dell'Ente;

VISTO le aliquote di seguito riportate:

- ALIQUOTA 4,9 per mille

(per le abitazione principale inserite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

- ALIQUOTA 9,6 per mille

(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)

- ALIQUOTA 9,6 per mille

(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili);

PRECISATO che i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono **esenti** ai sensi dell'art. 1 del DL 24-01-2015 n. 4, convertito in L. 24-03-2015, n. 34;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015:
 - ALIQUOTA 4,9 per mille



(Provincia di Pesaro e Urbino)

(per le abitazione principale inserite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

- ALIQUOTA 9,6 per mille

(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)

- ALIQUOTA 9,6 per mille (per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)
- I terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono **esenti** ai sensi dell'art. 1 del DL 24-01-2015 n. 4, convertito in L. 24-03-2015, n. 34;
- 3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015:
 - ➢ per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica . La predetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti agli alloggi regolarmente assegnati dall'ERAP;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 05-09-2014;
- 6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, <u>e comunque entro trenta giorni</u> dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni;
- 7) di precisare che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere pubblicati predetto nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, di cui si è detto, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Cod.: 041.045

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri, debitamente firmata e depositata agli atti dell'Ufficio;

Atteso che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e il responsabile del servizio di ragioneria per la regolarità contabile hanno espresso i pareri di seguito riportati;

Sentita l'esposizione del punto da parte dell'Ass. Angelini e la dichiarazione di voto del Cons. Rossi che comunica che il suo gruppo voterà contro perché sono previste detrazioni per le categorie A1/A8/A9 e ritiene ingiusto che la seconda abitazione concessa ai figli non abbia una aliquota agevolata.

Presenti e votanti n. 10 Con voti favorevoli n. 7, contrari 3 (Rossi, Romani e Pierini) e nessuno astenuto

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatata la necessità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a decidere con separata votazione:

Presenti e votanti n. 10

Con voti favorevoli n. 7, contrari 3 (Rossi, Romani e Pierini) e nessuno astenuto

DELIBERA

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.



Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31
DEL 30-07-2015 AVENTE AD OGGETTO: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU
- DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.-", AI SENSI
DELL'ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI
INTERNI.

PARERI AI SENSI DELL' ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. . 32 DEL 09-07-15 FORMULATA DALL'UFFICIO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Visto con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio

f.to Dott.ssa Cinzia Del Monte

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio

f.to Dott.ssa Cinzia Del Monte



Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO F.to FABBRIZIOLI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to CASTELLI DR.UGO

Prot. N. Li 06-08-15

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì 06-08-15

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to CASTELLI DR.UGO

E' copia conforme all'originale. Dalla Residenza comunale, lì 06-08-15

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 06-08-15 al 21-08-15, Reg. n. 332, come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno ; [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

□ è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000); Dalla Residenza comunale, lì

> IL SEGRETARIO COMUNALE CASTELLI DR.UGO